

Disegno di Legge A.S. n. 1774
“Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico
e sullo svolgimento degli esami di Stato”

Memoria di FISH
Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

22 aprile 2020

Senato della Repubblica
Senato della Repubblica
7^a Commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

Disegno di Legge A.S. n. 1774: *“Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”*

Proposte di modificazione FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap)

La Fish - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, nel ringraziare per l’opportunità di produrre la presente memoria, intende sottoporre alcune osservazioni e proposte di emendamenti per il disegno di legge in esame, sulla scorta di un’esperienza maturata sui temi della disabilità e delle politiche sociali da oltre 25 anni, anche attraverso il continuo e proficuo confronto con le organizzazioni nazionali di cui la Federazione si compone, la partecipazione stabile all’Osservatorio Nazionale per la condizione delle persone con disabilità e alla responsabile partecipazione ai lavori dell’Osservatorio sull’inclusione scolastica presso il Miur, dove rappresenta al meglio i bisogni degli oltre 250.000 alunni con disabilità e delle loro famiglie .

Alunne ed alunni con disabilità che, purtroppo, con la sospensione delle lezioni in presenza si sono visti privati del Diritto allo studio, diritto questo costituzionalmente garantito dall’art. 34 e dalle pari opportunità garantita anche dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con disabilità recepita con Legge n.18 del 2009.

Difatti questi ultimi hanno visto attivare con gravissimo ritardo gli interventi di didattica a distanza ai quali comunque non hanno potuto partecipare sia per la mancanza di supporto specifico come per gli assistenti all’autonomia e la comunicazione, sia per mancanze di collegamenti rete internet, sia per mancanza di sussidi tecnologici, e, specie per gli alunni e alunne con disabilità intellettiva e relazionale, per la loro impossibilità psicologica ed esistenziale a seguire le video lezioni.

Una ulteriore mancanza è stata registrata anche da parte degli stessi insegnanti curricolari, degli insegnanti di sostegno, e, di una attività di coordinamento e di impulso congiunto finalizzato a rendere più facilmente inclusivo il percorso della didattica a distanza per gli alunni con disabilità.

Tale situazione, pregiudizievole di per se, lo è ancor in presenza di alunni con disabilità più gravi, complesse, che avrebbero richiesto necessariamente alleanze con le famiglie, legami con l’assistenza specialistica all’autonomia e la comunicazione, facilitazione di strumenti e materiali digitali accessibili e migliorativi.

L’attuale sistema di didattica a distanza, con i diversi interventi, persistono tutt’ora, gli alunni e le alunne con disabilità rischiano di essere costretti, loro malgrado e sempre più, all’isolamento, all’emarginazione, con la chiara conseguenza alla condanna a non poter fruire più del proprio diritto allo studio.

Gli emendamenti proposti sono volti in particolare per favorire le modalità di verifica finale dell’anno scolastico e di svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo, ma che nello specifico ricordino che:

- 1) la didattica a distanza deve essere garantita in pari condizioni di opportunità con gli altri compagni di classe;
- 2) la didattica a distanza non può prescindere dal coordinamento di tutti gli insegnanti curricolari, di quello di sostegno e dell'assistente specialistico per l'autonomia e la comunicazione;
- 3) mai come in questo momento occorre avere una figura di riferimento come l'assistente specialistico per l'autonomia e la comunicazione anche per supportare l'alunno a comunicare ed interagire proprio attraverso lo strumento tecnologico, attraverso un intervento individuale domiciliare, essendo solo comprovate esigenze ben determinate nella rivisitazione del PEI, derogare a tale tipologia di supporto con uno da remoto;
- 4) occorre pensare agli scrutini anche all'incontro di fine anno del gruppo operativo scolastico per l'inclusione di ciascuna classe in cui vi è un alunno con disabilità onde appunto verificare il raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi del PEI di quest'anno, onde meglio strutturare il PEI per l'anno prossimo, che si ricorda, in ogni caso, va delineato entro il 30 giugno, onde poter predisporre anche tutte le risorse umane professionali e tecnologiche di sostegno e di supporto che serviranno per il prossimo anno.
- 5) occorre inoltre considerare il dramma della discontinuità didattica, specie per il docente di sostegno, cui sono sottoposti gli Alunni con disabilità in particolare quelli con disabilità intellettive e relazionali. Essi annualmente soffrono per tutto il primo quadrimestre a causa della fatica nel doversi relazionare con nuovi docenti; ciò li disorienta e rende molto ansiose le loro famiglie, provocando gravi ritardi per una buona qualità dell'inclusione.

Ci permettiamo di rilevare alcune istanze proponendo emendamenti che rafforzeranno la volontà migliorativa espressa nell'attuale Proposta di Legge, e di seguito di riportare il testo del Decreto Legge con le nostre proposte di integrazioni, oltre che di far seguire l'elenco specifico degli emendamenti con l'indicazione della specifica motivazione per ognuno di essi.

PROPOSTE EMENDAMENTI

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole *“specifiche misure”*, aggiungere *“sulla regolare prosecuzione e conclusione dell'anno scolastico,”*
e di conseguenza

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole *“le strategie e le modalità”* aggiungere *“di prosecuzione dell'anno scolastico 2019/2020”*

MOTIVAZIONE

Purtroppo nel mese e mezzo di sospensione delle lezioni in presenza, si sono registrate scarse attenzioni rispetto agli alunni con disabilità e merita attenzione anche quest'ultimo mese e mezzo di scuola, onde evitare che tali alunni rimangano, di fatto, totalmente fuori dal percorso scolastico, continuando a scontare un maggiore gap rispetto agli altri compagni di classe per aver visto perse o di fatto ridursi in maniera significativa i supporti e sostegni utili a far seguire loro l'anno scolastico in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri.

All'articolo 1, comma 2, secondo periodo dopo le parole *“di tutti i cicli di istruzione”*, aggiungere *“inclusi quelli con disabilità,”* e dopo le parole *“gli istituti tecnici e professionali”* aggiungere *“e del piano educativo individualizzato predisposto per quelli con disabilità”*

MOTIVAZIONE

Occorre evitare che a settembre gli alunni con disabilità non abbiano i giusti supporti e sostegni per poter frequentare, con pari opportunità rispetto agli altri loro compagni di classe, il periodo di integrazione e recupero degli apprendimenti. Quindi occorre organizzare il tutto affinché da subito, ancor prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 ci siano presso l'istituto le figure necessarie per rendere efficace e proficuo tale periodo. Tra l'altro è logico che il recupero verterà sugli apprendimenti programmati nel PEI di quel dato alunno e non raggiunti al momento dello scrutinio di giugno.

All'articolo 1, comma 3, inserire la seguente lettera: *“aa) i casi di alunni che per la loro specifica condizione di salute, specie di immunodepressione, non possono riprendere a frequentare in presenza le lezioni scolastiche e sostenere in presenza le prove di esame conclusive del primo e del secondo ciclo senza incorrere nel rischio molto elevato rispetto ad altri di contagio;”* e conseguentemente ridenominare le altre lettere del comma.

MOTIVAZIONE

Occorre considerare che anche se le lezioni in presenza a scuola dovessero ripartire prima del 18 maggio 2020 ci potrebbero essere comunque alunni nell'impossibilità di frequentare per le loro condizioni di salute specifiche, semmai perché immunodepressi, e quindi per loro prevedere il proseguimento della didattica a distanza e la previsione di specifiche regole per gli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo.

All'articolo 1, comma 3, inserire la seguente lettera: *“ab) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curricolari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;”* e conseguentemente ridenominare le altre lettere del comma

MOTIVAZIONE

Si è assistito in molti casi durante questo primo mese e mezzo di sospensione delle lezioni in presenza a molti casi in cui non vi è stata una specifica attenzione agli alunni con disabilità, essendo prospettate da più parti interpretazioni dell'articolo 9 comma 1 del Decreto Legge n. 14 del 2020 assolutamente restrittive, di fatto, determinando in alcuni casi l'assoluto abbandono dell'alunno se non la delega dei rapporti con questo al solo insegnante di sostegno. Quasi dappertutto è venuto meno il supporto anche dell'assistente specialistico all'autonomia e alla comunicazione che in questo periodo avrebbe invece potuto fare da facilitatore proprio per le comunicazioni e l'interazione con la classe virtuale, specie recandosi a domicilio così come il decreto sopra citato prevede. Anche qualora la scuola riprendesse entro il 18 maggio va garantito questo anche fino a tale data e comunque anche dopo per gli alunni che comunque non potranno riprendere la frequenza a scuola per le loro condizioni di salute (semmai perché immunodepressi)

All'articolo 1, comma 3, lett. a), aggiungere dopo le parole *“per le scuole secondarie”* aggiungere le parole *“e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo”*

MOTIVAZIONE

Considerando che la lettera successiva prevede già le prove degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo occorrerebbero però chiarire anche come si ammette l'alunno a tali esami, specie nel caso di alunni con disabilità, che possono accedere agli stessi avendo seguito diverse tipologie di piano educativi individualizzati a cui volta per volta la

disciplina degli esami riconduce effetti legali ben diversi anche ai fini del riconoscimento dei titoli

All'articolo 1, comma 3 lett. b), dopo le parole "*primo ciclo di istruzione,*" aggiungere "*incluse quelle per i casi di cui alla lettera a),*" e dopo le parole "*13 aprile 2017, n. 62*" aggiungere "*, comunque garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti della prova o l'esonero dalla prova stessa. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n° 170/2010, richiamata nella Direttiva ministeriale del 27/12/2012.*"

MOTIVAZIONE

Occorre considerare per gli esami di conclusione del primo ciclo le specificità degli alunni con disabilità visto che: -alcuni potrebbero trovarsi nella condizione di salute (perché semmai immunodepressi) di non poter riprendere la scuola in presenza anche dopo l'eventuale riapertura entro il 18 maggio 2020 per tutti gli altri alunni; - nel modificare l'impianto delle prove di esame per tutti gli alunni si dovrebbe coniugare tale nuovo impianto con quanto previsto per garantire agli alunni con disabilità gli esami del primo ciclo nell'articolo 11 del dlgs n. 62/2017. L'emendamento serve inoltre a garantire agli alunni con ulteriori Bes il diritto a strumenti compensativi loro assegnato dalla Direttiva ministeriale del 27/12/2012 negato inspiegabilmente dalla circolare ministeriale n° 5772/2019.

All'articolo 1, comma 3 lett. d), dopo le parole "*secondo ciclo di istruzione,*" aggiungere "*incluse quelle per i casi di cui alla lettera a),*" e dopo le parole "*13 aprile 2017, n. 62*" aggiungere "*, comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato;*"

MOTIVAZIONE

Occorre considerare per gli esami di conclusione del secondo ciclo le specificità degli alunni con disabilità visto che: -alcuni potrebbero trovarsi nella condizione di salute (perché semmai immunodepressi) di non poter riprendere la scuola in presenza anche dopo l'eventuale riapertura entro il 18 maggio 2020 per tutti gli altri alunni; - nel modificare l'impianto delle prove di esame per tutti gli alunni si dovrebbe coniugare tale

nuovo impianto con quanto previsto per garantire agli alunni con disabilità gli esami del secondo ciclo nell'articolo 20 del dlgs n. 62/2017

All'articolo 1, comma 4, inserire la seguente lettera *“aa) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curricolari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;”*

MOTIVAZIONE

Si è assistito in molti casi durante questo primo mese e mezzo di sospensione delle lezioni in presenza a molti casi in cui non vi è stata una specifica attenzione agli alunni con disabilità, essendo prospettate da più parti interpretazioni dell'articolo 9 comma 1 del Decreto Legge n. 14 del 2020 assolutamente restrittive, di fatto, determinando in alcuni casi l'assoluto abbandono dell'alunno se non la delega dei rapporti con questo al solo insegnante di sostegno. Quasi dappertutto è venuto meno il supporto anche dell'assistente specialistico all'autonomia e alla comunicazione che in questo periodo avrebbe invece potuto fare da facilitatore proprio per le comunicazioni e l'interazione con la classe virtuale, specie recandosi a domicilio così come il decreto sopra citato prevede. Occorre prevedere una norma di maggior completezza.

All'articolo 1, comma 4, inserire la seguente lettera *“ab) le modalità, anche telematiche delle sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 con cui verificare il processo di inclusione e di attuazione del piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2019/2020 con il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, anche al fine di redigere il piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2020/2021 nei termini di cui all'articolo 7, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e considerato quanto previsto dall'articolo 2 comma 1, lett. a) del presente decreto;”*

MOTIVAZIONE

Occorre garantire la predisposizione di tutti i passaggi per programmare il prossimo anno scolastico per gli alunni con disabilità: verifica del raggiungimento del PEI dell'attuale anno scolastico e predisposizione del PEI per l'anno prossimo affinché i sostegni ed i supporti utili vengano messi a disposizione della scuola ancor prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, anche per garantire figure di sostegno anche per il periodo precedente a tale inizio in cui si prevede di fare un periodo di recupero degli

apprendimenti. Perciò deve tenersi una riunione, anche per via telematica, del gruppo di lavoro che a scuola fa questo per ogni singolo alunno.

All'articolo 1, comma 4, lett. b) dopo le parole *“dalla stessa ordinanza”* aggiungere *“comunque garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le adeguate misure compensative per l'elaborato e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti dell'elaborato o l'esonero dallo stesso con previsione di altra prova alternativa,”* e dopo le parole *“13 aprile 2017, n. 62”* aggiungere *“garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le previsioni, in quanto compatibili di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. “Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n° 170/2010, richiamata nella Direttiva ministeriale del 27/12/2012.”*

MOTIVAZIONE

Occorre considerare per gli esami di conclusione del primo ciclo le specificità degli alunni con disabilità visto che nel modificare l'impianto delle prove di esame per tutti gli alunni si dovrebbe coniugare tale nuovo impianto con quanto previsto per garantire agli alunni con disabilità gli esami del primo ciclo nell'articolo 11 del dlgs n. 62/2017. L'emendamento serve inoltre a garantire agli alunni con ulteriori BES il diritto a strumenti compensativi loro assegnato dalla Direttiva ministeriale del 27/12/2012 negato inspiegabilmente dalla circolare ministeriale n° 5772/2019.

All'articolo 1, comma 4, lett. c) dopo le parole *“13 aprile 2017, n. 62”* aggiungere *“comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni, in quanto compatibili, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;”*

MOTIVAZIONE

Occorre considerare per gli esami di conclusione del primo ciclo le specificità degli alunni con disabilità visto che nel modificare l'impianto delle prove di esame per tutti gli alunni si dovrebbe coniugare tale nuovo impianto con quanto previsto per garantire agli alunni con disabilità gli esami del secondo ciclo nell'articolo 20 del dlgs n. 62/2017

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole *“articolo prevedono”* aggiungere *“tutte le”*

MOTIVAZIONE

Al di là delle necessarie specifiche nei precedenti commi occorre comunque ricordare l'applicazione a tutte le altre generali specifiche modalità da adottare per gli alunni con disabilità (didattica inclusiva, seguire il PEI, ecc)

All'articolo 1, comma 9, aggiungere alla fine il seguente periodo: *“Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute ad utilizzare l'intera spesa prevista dal bilancio preventivo per le figure di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 anche utilizzando la minore spesa per il servizio di trasporto di cui all'articolo 3, comma 5, lett. b) del citato decreto.”*

MOTIVAZIONE

Si è assistito in questo primo mese e mezzo che molti Comuni non hanno per nulla garantito le prestazioni dell'assistenza specialistica per l'autonomia e comunicazione degli alunni con disabilità, adducendo anche carenza di fondi durante l'emergenza, laddove viceversa le somme per l'assistenza erano già state appostate in bilancio preventivo, registrandosi anzi un risparmio di spesa sul trasporto scolastico, che potrebbe essere utilizzato per potenziare l'assistenza specialistica scolastica a domicilio, per esempio utilizzando tali risorse nell'acquisto e messa a disposizione di DPI per le prestazioni domiciliari.

All'articolo 2, comma 1, inserire la seguente lettera *a) modalità di individuazione nel piano educativo individualizzato delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità dei sostegni e supporti, nonché delle strategie, modalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione scolastica da garantire per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certificazione ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e/o della conseguente diagnosi funzionale, sostituite da un certificato del medico specialistica nella patologia segnalata o del medico di famiglia o da autocertificazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, tutti da verificare ai sensi della normativa attualmente vigente al termine della pandemia, ovvero anche in caso di loro scadenza nel periodo di emergenza da contagio COVID-19;”*

MOTIVAZIONE

Occorre garantire la predisposizione di tutti i passaggi per programmare il prossimo anno scolastico per gli alunni con disabilità: verifica del raggiungimento del PEI dell'attuale anno scolastico e predisposizione del PEI per l'anno prossimo affinché i sostegni ed i supporti utili vengano messi a disposizione della scuola ancor prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, anche per garantire figure di sostegno anche per il periodo precedente a tale inizio in cui si prevede di fare un periodo di recupero degli apprendimenti.

Al tempo stesso occorre rilevare che in questo periodo non si stanno emanando nuove certificazioni ex lege n. 104/1992 e diagnosi funzionali per gli alunni con disabilità e quindi coloro che avevano necessità della prima certificazione o coloro che hanno una certificazione nel frattempo scaduta e difficilmente rinnovabile in questa fase di

emergenza devono essere messi nelle condizioni di avere a settembre i giusti supporti e sostegni secondo le proprie effettive esigenze. Per gli alunni privi di prima certificazione, l'emendamento costituisce una garanzia minimale di legittimazione ad ottenere provvisoriamente i diritti previsti per gli alunni con disabilità certificata.

All'articolo 2, comma 1, lettera a) dopo le parole "procedure di avvio dell'anno scolastico" aggiungere "Nel caso di ripresa delle lezioni per gruppi di alunni, in parte con didattica in presenza e in parte con didattica a distanza, gli alunni con disabilità debbono permanere sempre nel gruppo di didattica in presenza; nel caso di frequenza a scuola di gruppi di alunni della stessa classe ad orari alterni, gli alunni con disabilità frequentano sempre allo stesso orario"

MOTIVAZIONE

Questo emendamento garantisce la maggior frequenza possibile in presenza degli alunni con disabilità che più di tutti sono penalizzati dalla didattica a distanza. Gli alunni con disabilità intellettiva e relazionale inoltre sono fortemente danneggiati dai cambiamenti di abitudini, specie di orario delle loro attività.

All'articolo 2, comma 1, lett. b) dopo le parole "facoltà assunzionali disponibili" aggiungere "e della continuità didattica prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 14 comma 3 del D.Lgs. n° 66/17, a richiesta delle famiglie i docenti per il sostegno con incarico a tempo determinato per l'anno scolastico 2019-2020 sono riconfermati sulla stessa classe per il successivo anno scolastico, purchè in possesso dei requisiti per ottenere la nomina anche in detto anno. Per i docenti per il sostegno a tempo indeterminato in servizio durante il corrente anno scolastico, a richiesta della famiglia dell'alunno sono sospese di norma le operazioni di mobilità relative al successivo anno scolastico".

MOTIVAZIONE

Si ricorda che l'articolo 14 del dlgs n. 66/2017 prescrive tutta una serie di obblighi per garantire la continuità didattica e quindi la medesima figura dell'insegnante di sostegno dell'anno scolastico precedente, per l'alunno con disabilità e la classe in cui esso frequenta. Al di là di quello previsto nel comma 3 dell'articolo 14 che necessita ancora di uno specifico decreto, comunque vi sono tutte le altre disposizioni dell'articolo 14 che devono trovare attuazione anche all'interno delle procedure di utilizzazioni ed assegnazioni qui ricordate. L'emendamento inoltre consente di garantire la continuità didattica anche con riguardo al comma 3 dell'art. 14.

All'articolo 2, comma 3, alla fine aggiungere il seguente periodo *“Deve essere garantito quanto previsto per le bambine e i bambini, per le alunne e gli alunni, per le studentesse e gli studenti per gli studenti con disabilità all'articolo 1, commi 3 lett. b) e 4 lett. a) del presente decreto con interventi da parte di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto.”*

MOTIVAZIONE

Occorre precisare che la didattica a distanza per l'alunno con disabilità deve essere seguita da tutti i docenti curricolari e non solo dall'insegnante di sostegno e che, anzi, vi siano modalità di raccordo e coordinamento tra tutti loro e la famiglia e l'assistente specialistico per l'autonomia e la comunicazione, avendo cura anche di modificare in parte il PEI iniziale qualora queste si rendano necessarie attraverso una riunione, anche per via telematica, del gruppo operativo di lavoro per l'inclusione della classe frequentata.

FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

23 aprile 2020

“Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”

Testo DDL A.S. 1774

Art. 1.

(Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

3. Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1

MODIFICHE PROPOSTE

Art. 1.

(Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure **sulla regolare prosecuzione e conclusione dell'anno scolastico**, sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità **di prosecuzione dell'anno scolastico** 2019/2020, dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, **inclusi quelli con disabilità**, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e **professionali e del piano educativo individualizzato predisposto per quelli con disabilità**.

idem

disciplinano:

aa) i casi di alunni che per la loro specifica condizione di salute, specie di immunodepressione, non possono riprendere a frequentare in presenza le lezioni scolastiche e sostenere in presenza le prove di esame conclusive del primo e del secondo ciclo senza incorrere nel rischio molto elevato rispetto ad altri di contagio;

ab) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, sia nel periodo di sospensione per tutti delle lezioni in presenza sia per i casi di cui alla lettera a), attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curricolari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;

a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame

diventa c) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie e all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

diventa d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, incluse quelle per i casi di cui alla lettera a), anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti,

dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

c) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;

d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

4. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza

salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, **comunque garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti della prova o l'esonero dalla prova stessa. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n° 170/2010, richiamata nella Direttiva ministeriale del 27/12/2012.**

diventa e) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;

Diventa f) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, **incluse quelle per i casi di cui alla lettera a)**, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, **comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 13 aprile 2017, n. 62, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato.**

idem

delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

aa) le modalità della didattica a distanza con cui garantire pari opportunità alle bambine ed ai bambini, alle alunne ed agli alunni, alle studentesse ed agli studenti con disabilità, attraverso il continuo intervento di tutti i docenti curricolari e dell'insegnante di sostegno, sia durante le lezioni in classe virtuale sia con ulteriori azioni specifiche dirette, curando altresì momenti di raccordo e di coordinamento tra loro, con la famiglia e con chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, a domicilio o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto;

ab) le modalità, anche telematiche delle sedute del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 con cui verificare il processo di inclusione e di attuazione del piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2019/2020 con il raggiungimento degli obiettivi in esso prefissati, anche al fine di redigere il piano educativo individualizzato per l'anno scolastico 2020/2012 nei termini di cui all'articolo 7, comma 2, lett. g) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e considerato quanto previsto dall'articolo 2 comma 1, lett. a) del presente decreto

a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;

b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione

diventa c) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;

diventa d) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la

finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3.

valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, **comunque garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le adeguate misure compensative per l'elaborato e, ove non fossero sufficienti, la predisposizione di specifici adattamenti dell'elaborato o l'esonero dallo stesso con previsione di altra prova alternativa**, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, **garantendo alle alunne ed agli alunni con disabilità le previsioni, in quanto compatibili. di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Agli alunni con ulteriori BES riconosciuti con delibera dei singoli consigli di classe sono comunque garantiti gli strumenti compensativi di cui alla legge n° 170/2010, richiamata nella Direttiva ministeriale del 27/12/2012."**

diventa e) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017, **comunque garantendo alle studentesse ed agli studenti con disabilità le previsioni, in quanto compatibili, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;**

diventa f) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali.

6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.

8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui

5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono **tutte le** specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali.

idem

idem

idem

9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui

all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata l'entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:

all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata l'entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. **Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute ad utilizzare l'intera spesa prevista dal bilancio preventivo per le figure di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 anche utilizzando la minore spesa per il servizio di trasporto di cui all'articolo 3, comma 5, lett. b) del citato decreto.**

idem

a) modalità di individuazione nel piano educativo individualizzato delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità dei sostegni e supporti, nonché delle strategie, modalità didattiche e degli obiettivi per l'inclusione scolastica da garantire per l'anno scolastico 2020/2021, anche in assenza di prima certificazione ai sensi dell'articolo 4

della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e/o della conseguente diagnosi funzionale, sostituite da un certificato del medico specialista nella patologia segnalata o del medico di famiglia o da autocertificazione da parte di chi esercita la potestà genitoriale, tutti da verificare ai sensi della normativa attualmente vigente al termine della pandemia, ovvero anche in caso di loro scadenza nel periodo di emergenza da contagio COVID-19;

a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

diventa b) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico; nel caso di ripresa delle lezioni per gruppi di alunni, in parte con didattica in presenza e in parte con didattica a distanza, gli alunni con disabilità debbono permanere sempre nel gruppo di didattica in presenza; nel caso di frequenza a scuola di gruppi di alunni della stessa classe ad orari alterni, gli alunni con disabilità frequentano sempre allo stesso orario.

diventa c) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili e della continuità didattica prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 14 comma 3 del D.Lgs. n° 66/17, a richiesta delle famiglie i docenti per il sostegno con incarico a tempo determinato per l'anno scolastico 2019-2020 sono

riconfermati sulla stessa classe per il successivo anno scolastico, purchè in possesso dei requisiti per ottenere la nomina anche in detto anno. Per i docenti per il sostegno a tempo indeterminato in servizio durante il corrente anno scolastico, a richiesta della famiglia dell'alunno sono sospese di norma le operazioni di mobilità relative al successivo anno scolastico”

c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinché il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;

d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando

diventa d)

diventa e)

idem

3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza,

strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.

utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio. **Deve essere garantito quanto previsto per le bambine e i bambini, per le alunne e gli alunni, per le studentesse e gli studenti per gli studenti con disabilità all'articolo 1, commi 3 lett. b) e 4 lett. a) del presente decreto con interventi da parte di chi presta l'attività di cui all'articolo 3, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o, in casi di comprovate eccezionali esigenze previste dal Piano educativo individualizzato appositamente modificato anche in via telematica, da remoto.**

4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 giugno 2015, e successive modificazioni, da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

idem

5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.

idem

6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

idem

Art. 3.

(Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)

idem

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.

2. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

(Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego)

idem

1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo

periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Art. 5.

(Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

idem

Art. 6.

(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività

idem

pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui

all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Art. 7.

idem

(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 8.

idem

(Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria)

1. Le disposizioni del presente decreto sono

applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

idem